

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Abruzzo – L'Aquila, 2 febbraio 2007, n. 19.

In base al principio di strumentalità delle forme, è irrilevante ai fini della validità del procedimento elettorale che siano stati ammessi al voto presso il luogo di ricovero elettori che hanno presentato al comune la relativa richiesta dopo la scadenza del termine di tre giorni dalla data fissata per la votazione.

Omissis.

Riferisce, altresì, che le votazioni svoltesi presso il seggio n. 1 sarebbero da considerarsi nulle in quanto eseguite in modo difforme rispetto alle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia.

4. Espone, a tale proposito, che sarebbero state conteggiati a favore del candidato eletto sindaco n. 2 voti espressi da altrettanti elettori degenti presso case di cura e che detti voti, in quanto non conteggiabili per l'invocata nullità, renderebbero invalido l'esito elettorale, con conseguente necessità di pervenire ad una rinnovazione delle operazioni di votazione.

5. Avverso, pertanto, i provvedimenti di cui all'epigrafe il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 570 del 1960 e degli artt. 30 e 51 del D.P.R. n. 161 del 1957.

Asserisce, al riguardo, che i suddetti due elettori, in quanto degenti presso l'Istituto di cura odierna controinteressata, avrebbero fatto pervenire, in applicazione della disposizione di cui all'art. 42 al Sindaco del Comune di ..., oltre il terzo giorno antecedente alla data della votazione le proprie dichiarazioni attestanti la loro volontà ad esprimere il voto presso l'Istituto anzidetto, e che tali dichiarazioni, pervenute tardivamente presso l'Amministrazione comunale, non avrebbero recato in calce l'attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero degli elettori, né sarebbero state, per il tramite di quest'ultimo, inoltrate presso gli uffici del predetto Comune.

Afferma che dette dichiarazioni sarebbero state inoltrate al Comune dall'... di ... a mezzo telefax solo nella mattinata di domenica 28 maggio 2006, ossia il primo giorno di votazione con violazione del predetto termine ex art. 42 del D.P.R. n. 570/1960, e recherebbero una sottoscrizione illeggibile del direttore sanitario, senza la prescritta controfirma da parte del direttore amministrativo dell'Istituto sopra citato.

Lamenta, inoltre, che, in violazione delle disposizioni normative di cui agli artt. 30 e 51 del D.P.R. n. 161/1957, il Sindaco, ricevute le predette dichiarazioni, avrebbe ommesso di trasmettere alla Casa di cura ed ai due elettori il prescritto telegramma o telefax recante l'attestazione dell'inclusione del nominativo dei richiedenti nell'apposito elenco di cui all'art. 51, lett. a) né al presidente del seggio n. 1 sarebbe stata resa nota la richiesta da parte dei suddetti elettori di poter esercitare il loro diritto di voto presso il luogo di cura.

6. Si è costituito in giudizio il Comune di ... che ha controdedotto l'infondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone il relativo rigetto.

Si sono costituiti in giudizio gli odierni controinteressati che, previa proposizione di ricorso incidentale hanno anch'essi chiesto la reiezione del ricorso.

7. Il Collegio, stante l'infondatezza delle censure introdotte con l'atto di ricorso principale, ritiene dover prescindere dall'esame dei motivi dedotti con il ricorso incidentale.

Il ricorso è infondato e per tale ragione deve essere respinto.

8. Giova preliminarmente osservare che l'invocata normativa che parte ricorrente assume violata prescrive (art. 42 del D.P.R. n. 570/1960) che:

Omissis.

Orbene, il Collegio rileva, in primo luogo, in merito alla evidenziata tardiva ricezione da parte del Comune delle dichiarazioni rese dai due elettori degenti, secondo la prospettazione dei fatti resa dai ricorrenti incidentali con memoria depositata il 17 luglio 2006, che l'elettore ... risulta essere stato ricoverato presso l'... di ... dal 27 maggio 2006 al 2 luglio 2006, circostanza quest'ultima comprovata da apposita certificazione documentata in atti e non contestata né smentita dal ricorrente.

Ne consegue, ovviamente, che l'operatività del termine di cui all'art. 42 sopra citato (A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura) non può ritenersi ragionevolmente invocabile, atteso che il ricovero del sig. ... sarebbe avvenuto il giorno antecedente

a quello di inizio delle votazioni (28 maggio 2006) con conseguente impossibilità a rispettare tale prescrizione normativa.

Ciò premesso il Collegio non può che invocare ai fini della decisione, richiamando un costante insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo, l'operatività anche nel caso di specie del cosiddetto principio di strumentalità delle forme secondo cui in un procedimento elettorale le irregolarità procedurali devono condurre alla relativa nullità solo nelle ipotesi in cui abbiano influito sulla sincerità e sulla libertà del voto, e limitatamente ai casi in cui tale forma di invalidità sia espressamente *ex lege* prevista (*ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. II 3.11.2004, n. 12362; T.A.R. Napoli, Sez. II, 25.3.2005, n. 2677, T.A.R. Salerno, Sez. I, 20.5.2005, n. 815), circostanze quest'ultime *ictu oculi* non ravvisabili.

Trasponendo tale principio al caso di specie non può, dunque, che affermarsi l'irrilevanza, ai fini della validità del responso elettorale, delle lamentate difformità rispetto al dettato di cui all'art. 42, sopra citato, in quanto costituenti mere irregolarità e pertanto non inficanti l'interesse alla espressione del voto da parte di cittadini regolarmente iscritti alle liste elettorali del Comune di ... ed esercitanti il loro diritto di voto nei termini di svolgimento delle operazioni elettorali.

Il Collegio non può esimersi, altresì, dal richiamare e fare conseguente applicazione nella fattispecie in giudizio del cosiddetto principio della prova di resistenza – anch'esso vigente per costante insegnamento giurisprudenziale in caso di impugnativa delle operazioni elettorali - in merito al dedotto profilo di censura secondo il quale la dichiarazione resa ex art. 42, dal secondo elettore sig.ra ... sarebbe da ritenersi invalida in quanto pervenuta oltre il predetto termine, e per non essere stata da lei sottoscritta, atteso che ove mai dovesse ritenersi meritevole di accoglimento tale doglianza alcun concreto ed affettivo vantaggio conseguirebbe al ricorrente, il quale anche per un solo voto non potrebbe ribaltare l'esito della consultazione elettorale a sé sfavorevole.

Omissis.